

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

***OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO, relativo alle prestazioni inerenti il:
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DECORO
URBANO COMUNA E 2025-2027"***

Tra il **Comune di Loiri Porto San Paolo** (d'ora in poi "Comune"), con sede legale in Loiri Porto San Paolo, Viale Dante, n. 28, P.Iva 00336160908, che interviene ed agisce in persona del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo, giusto Decreto sindacale. n. 8 del 9 settembre 2024,

e

La **Società Multiservice s.r.l. Unipersonale** (Comune di Loiri Porto San Paolo) C.F. 02015070903, a totale capitale pubblico, che interviene nella persona dell'amministratore Unico nominato con decreto sindacale n. 6/2017 Dott. Salvatore Piras (d'ora in poi "Affidatario" o "Società"), con sede legale in Porto San Paolo Viale P. Nenni snc;

Il Comune e l'Affidatario sono comunemente definite le Parti.

PREMESSO CHE:

- in forza della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 12 Febbraio 2004, registrata in data 22.04.2004 con atto del Notaio dott. Roberto Goveani di Olbia, è stata trasformata la Società Multiservice S.r.l. a prevalente capitale pubblico in "MULTISERVICE S.R.L. UNIPERSONALE", a totale capitale pubblico;

- con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2004, da ultimo modificato con

deliberazione n. 3/2017, è stato approvato lo statuto della società a responsabilità

limitata a capitale interamente pubblico denominata: “MULTISERVICE S.R.L.

UNIPERSONALE” - per la gestione diretta dei servizi comunali;

- l’art. 3 dello statuto della predetta Società individua l’oggetto sociale della

medesima che comprende, in particolare, la gestione di tutti i servizi comunali ed

in specie il servizio gestione del verde comunale;

- per la gestione del servizio di cui trattasi è possibile l'affidamento diretto “in

House” mediante sottoscrizione di un disciplinare/contratto di servizio;

- il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del

servizio affidato, quantificandone le competenze, individuandone le

responsabilità ed obblighi reciproci;

- è intendimento dell’Amministrazione Comunale dare attuazione agli obblighi

derivanti dall’approvazione dello statuto ed affidare alla Società

“MULTISERVICE S.R.L. UNIPERSONALE” affidando la gestione del servizio

di manutenzione del verde pubblico comunale, alle condizioni e nei termini di

cui agli articoli seguenti;

- con delibera di consiglio comunale del . .2024 n° è stato affidato il

servizio in oggetto all’operatore economico MULTISERVICE S.R.L.

UNIPERSONALE.

- con determinazione n. 327 del 24/10/2024 è stato affidato l’esecuzione del

servizio in oggetto e impegnate le relative somme in favore della ditta

MULTISERVICE S.R.L. UNIPERSONALE.

- Il RUP, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, è stato individuato nel Dott.

Francesco Biancu;

- Il legale rappresentante della Società partecipata ha dichiarato di non trovarsi,

unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- Al presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 18 c. 3 lett. d dall'art. 55 c. 2 del DLGS 36/2023 non si applica il termine dilatorio;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Comune concede all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della prestazione del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO COMUNALE 2025/2027". L'Affidatario si obbliga ad eseguire, con diligenza e con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto approvato, nel presente contratto nonché agli atti a questo allegati e/o da questo richiamati.

Articolo 2 - Importo contrattuale

Per lo svolgimento di tutti i servizi di cui al presente contratto, il Comune riconosce all'Affidatario la somma complessiva iva e oneri sicurezza compresi, di € 307.472,56, di cui € 252.026,69 per imponibile e € 55.445,87 per iva al 22%, per un costo totale dell'affidamento per tre anni pari a € 922.417,68, compresi oneri sicurezza e iva al 22%. Il corrispettivo soprariportato potrà essere soggetto a variazioni positive o negative in relazione ad eventuali economie o diseconomie che dovessero emergere in seguito ai monitoraggi effettuati dalla società comunale relativi all'adeguamento ai reali costi sostenuti per il servizio.

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

L’**Affidatario** col presente contratto, legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire, il servizio descritto nella premessa, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutta la documentazione di gara e della determinazione di affidamento n° 327 del 24/10/2024, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Le prestazioni, di seguito indicate a titolo meramente indicativo e non esaustivo, da eseguire sono indicate negli elaborati progettuali, sono di seguito richiamate: la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, quali aree a prato verde e giardini, aree verdi in corrispondenza di parcheggi e/o pertinenza di locali comunali (Municipio, campi sportivi, scuole, chiese ecc.), siepi e fioriere lungo le vie urbane, aree alberate, aree verdi interne alle varie frazioni e tratti stradali di competenza del Comune, la cura e il decoro delle spiagge di Porto San Paolo, Cala Finanza, Costa Dorata, Porto Taverna, lo svuotamento dei cestini e contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti collocati nelle spiagge e negli arenili, la pulizia e disinfezione delle pertinenze del litorale di Porto Taverna.

Articolo 3 – Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi sul Tesoriere del Comune a favore dell’impresa Multiservice srl unipersonale che, a tal fine, ha comunicato il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative al presente contratto, indicando al contempo la persona autorizzata ad operare sul suddetto conto corrente. I pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni sarà effettuato con scadenza mensile e/o bimestrale da concordare tra le parti, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Articolo 4 – Durata dell'affidamento

Il Servizio in oggetto avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.

Articolo 5 – Prescrizioni tecniche. Strutture e attrezzature

1. Le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e le modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento sono descritti di seguito e nel progetto del Servizio.

2. Le modifiche che si renderanno necessarie nel corso della gestione del servizio saranno proposte dall'Affidatario al Comune e concordate con questo.

3. L'Affidatario è interamente responsabile della custodia e dell'ottimale conservazione delle strutture e delle attrezzature.

4. All'Affidatario non è consentito apportare modifiche definitive alle attrezzature, alle strutture e ai beni accessori e funzionali alla gestione del servizio senza l'esplicito e formale consenso scritto del Comune.

5. Resta in ogni caso inteso che le attrezzature, le strutture e in genere i beni accessori al servizio rientrano nella piena disponibilità e godimento del Comune alla scadenza del presente contratto.

6. L'Affidatario si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a gestire i servizi affidati.

7. L'Affidatario si obbliga e si impegna a mantenere i beni predetti ad esso affidati dal Comune conservandone la destinazione ed assumendosi gli oneri della manutenzione, ordinaria e straordinaria, conservazione, custodia, vigilanza e pulizia, al fine di garantire ed assicurare la massima efficienza, sicurezza e funzionalità degli stessi.

Articolo 6 – Penale per ritardo

Nei casi di inadempimento del presente contratto si applicano alle Parti le norme del

Codice Civile con le integrazioni, specificazioni o modifiche previste dal presente contratto.

Fatto comunque salvo il risarcimento per ulteriori danni eventualmente prodotti, e l'applicazione di penalità specificamente prevista, a favore del Comune, negli accordi che formalizzano i rapporti conseguenti all'affidamento del servizio, la parte adempiente, di norma, deve notificare in qualunque forma all'altra parte l'inadempienza riscontrata con diffida ad adempiere in un congruo termine, non superiore a giorni 30 (trenta).

L'Affidatario, a fronte della contestazione di inadempimento ricevuta dal comune può provvedere ad adeguarsi nel termine, ovvero, presentare giustificazioni o controdeduzioni.

Sulla base delle giustificazioni o controdeduzioni ed in presenza di una mancata esecuzione della diffida ad adempiere, il Comune potrà avvalersi del diritto di risoluzione di cui all'art 1453 del C.C., ovvero accogliere le controdeduzioni. Nel caso in cui il servizio venga interrotto e sospeso, le Parti convengono che si applichi la clausola risolutiva espressa del contratto di cui all'art. 1456 del C.C. Parimenti, si applica la clausola di condizione risolutiva espressa del contratto nel caso in cui gli inadempimenti contestati dal Comune all'Affidatario raggiungano un numero di contestazioni, differenti nel tempo pari a 5 (cinque). Queste due circostanze determinano una grave e non rimediabile violazione del contratto, che legittimano il Comune a dichiarare la risoluzione dello stesso per colpa dell'Affidatario.

Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al comma 4, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.

In caso di grave inadempimento si applica quanto stabilito dall'articolo 126 c.1 del DLGS 36/2023.

Articolo 7 – Coperture assicurative

L'Affidatario assume, senza riserva alcuna o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone e/o cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Affidatario ha presentato la polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) n. F2400025586-LB del 17/07/2024 emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., rinnovo il 05/08/2024, per i rischi inerenti la propria attività con un massimale di € 2.500.000,00.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del DLGS 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale ISTAT.

Articolo 9 – Principio di continuità del servizio

Le parti concordano di riconoscere ed accettare, alla luce della particolare rilevanza sociale delle prestazioni rese all'utenza, il principio di continuità del servizio affidato in gestione. L'erogazione del servizio, pertanto, non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'autorità o per necessità tecniche inderogabili del servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione del servizio debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'Affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività.

Restano a carico dell'Affidatario i costi derivanti dall'interruzione o sospensione ed ogni responsabilità, ai sensi , di legge verso l'utenza in conseguenza all'interruzione o sospensione del servizio. Di ogni caso di interruzione o sospensione del servizio, l'Affidatario deve darne comunicazione via pec al Comune entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'evento, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

Al Comune è data facoltà di richiedere chiarimenti e di fornire suggerimenti di cui l'Affidatario si impegna a tenere conto. Adeguate preventive informazioni saranno fornite alla collettività e all'utenza da parte del gestore.

Il Comune nell'ambito delle sue funzioni e possibilità, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

Non può darsi corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un impedimento da parte del Comune, ovvero in pendenza di controversie tra le Parti.

L'interruzione del servizio o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore ovvero ad ordine dell'Autorità, ovvero a necessità tecniche di servizio, legittimano la risoluzione del contratto e la revoca del servizio. E' fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

Articolo 10 – Obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi e oneri a lui imposti per legge e normativa vigente.

L'Affidatario è tenuto, durante l'allestimento delle operazioni, nella materiale esecuzione della fornitura ed al ripiegamento dei macchinari, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, numero 37, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'Affidatario dalla data di affidamento dei servizi sarà unico responsabile della gestione, anche nei confronti dei terzi e dovrà gestire il servizio con personale proprio.

Ferme restando le clausole, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente contratto a carico del gestore, dalla data di affidamento dei servizi lo stesso sarà unico responsabile della gestione, anche nei confronti dei terzi.

L'Affidatario in particolare, è tenuto a prestare il servizio e le attività oggetto del presente contratto alle condizioni pattuite e nel rispetto delle caratteristiche e degli standard previsti. Cioè, garantendo l'ottimale qualità del servizio e delle attività, la loro efficienza e nel rispetto rigoroso dei principi di economicità ed efficacia, nonché assicurando la continuità del servizio.

L'Affidatario è altresì tenuto a consentire l'accesso al comune di tutti gli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio, al fine di verificare e controllare l'andamento della gestione del servizio di cui al presente contratto. L'Affidatario è tenuto altresì a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio stesso. A tale scopo, l'Affidatario è tenuto a costituire un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico e con l'utenza.

L'Affidatario è inoltre tenuto ad approntare adeguate coperture assicurative ed a

rispettare le norme di legge in materia di lavoro e di previdenza sociale, pena la risoluzione del contratto e la revoca del servizio.

L’Affidatario è tenuto a garantire la perfetta e costante aderenza delle strutture, delle attrezzature e delle modalità operative del servizio alle norme attinenti la sicurezza e l’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia.

Qualsiasi inadempienza, di qualunque rilievo o entità, determina la risoluzione per inadempimento del contratto di servizio fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 11 – Obblighi del Comune

Il Comune nell'ambito delle sue specifiche competenze istituzionali e delle proprie funzioni e nell'interesse della collettività, è tenuto ad assicurare all’Affidatario le condizioni necessarie all'ottimale gestione del servizio. Esso è tenuto a comunicare tempestivamente all’Affidatario i propri progetti ed i propri interventi, che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio. In particolare, darà notizia dell'adozione dei provvedimenti di assetto ed uso del territorio che possano determinare modificazioni della gestione del servizio ovvero mutamenti delle condizioni dello stesso.

Il Comune si impegna a mantenere l'affidamento del servizio in esclusiva a favore dell’Affidatario. La risoluzione del contratto di servizio non potrà aver luogo se non per le cause e nelle ipotesi in esso previste ovvero per gravi inadempimenti dell’Affidatario. La revoca del servizio, cui consegue di diritto la risoluzione del contratto, potrà essere adottata soltanto per mutamenti delle condizioni di fatto che hanno giustificato l'affidamento del servizio.

Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni.

Sulla gestione si esercitano i controlli previsti dal D.Lgs. n. 286/99 e dalle altre norme di legge o regolamentari.

Il Comune vigila e controlla sull'andamento del servizio e sul rispetto delle clausole e condizioni di cui al presente contratto.

Il Comune, nell'ambito di un generale potere di vigilanza e controllo, che mantiene sulle proprie strutture e aree, nel corso della gestione, si riserva il potere di effettuare in qualunque occasione e momento, tramite gli uffici competenti, ispezioni, verifiche ed accertamenti sulla corretta esecuzione del servizio.

Il Comune nell'ambito delle funzioni di controllo sul servizio pubblico affidato in gestione con la sottoscrizione del presente atto, ha diritto, fin d'ora e senza oneri e adempimenti a svolgere verifiche ed accertamenti accedendo anche direttamente nelle sedi affidate in gestione e ad acquisire direttamente dai luoghi di conoscenza e deposito atti, notizie, informazioni ed elementi che può utilizzare esclusivamente al fine di giustificare l'adozione di provvedimenti di contestazione e di applicazione di penalità o di dichiarazione di risoluzione esplicita per inadempimenti.

L'Attività di controllo e vigilanza non può interferire con l'autonomia e la potestà di gestione che compete al soggetto affidatario del servizio.

I risultati delle verifiche dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate sono segnalate all'Amministratore unico della Società.

Il Comune è comunque tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni che si riferiscano all'organizzazione dell'impresa dell'Affidatario, ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi.

Il Comune s'impegna altresì a non divulgare, diversamente dagli scopi previsti e consentiti, dati, informazioni e notizie di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che, per loro natura o per decisione degli organi della Società, abbiano carattere riservato. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri rappresentanti negli organi

sociali.

Articolo 12 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 13 – Subappalti

E' assolutamente vietato il subappalto, locazione od altro del servizio.

Articolo 14 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Affidatario, consapevole delle sanzioni previste dalla Legge per dichiarazioni false, reticenti e comunque non rispondenti al vero, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, numero 445, dichiara e l'altra parte ne prende atto, di essere in regola con le disposizioni della Legge 12/03/1999, numero 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 15 – Obblighi dell'Affidatario ai sensi del DPR 16.04.2013, numero 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

L'Affidatario dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Lori Porto San Paolo, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 20/01/2021, in quanto compatibili, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 16 – Ulteriori Obblighi dell'Affidatario ai sensi dell'art. 1, co. 9, della L. 190/2012 e ss.mm.ii.

All'Affidatario è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001, l'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 17 – Patto d'integrità

Ai sensi della Legge 190/12, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Patto d'Integrità sottoscritto dal titolare dell'impresa appaltatrice e conservato agli atti del Comune.

Articolo 18 - Conflitto di interesse

Il Responsabile del Comune, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000,

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui agli articoli: 6 bis della legge 241/90; 15 del DLGS 36/2023; 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune;

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 14 del citato codice di comportamento del Comune;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

- che non ricorrono cause di astensione previste dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Articolo 19 – Risoluzione e Recesso del contratto per grave inadempimento/irregolarità/ ritardo

Nell'ipotesi di grave inadempimento/irregolarità/ritardo il Comune procede con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del DLGS 36/2023. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 123 del DLGS 36/2023.

Articolo 20 - Definizione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del DLGS 36/2023, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Tempio Pausania.

Nel rispetto delle norme sulla giurisdizione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le Parti concordano di devolvere ad arbitrato rituale di diritto tutte le controversie concernenti diritti soggettivi.

Il collegio arbitrale è composto di tre persone. Le Parti nominano ciascuno un arbitro. Ai due arbitri di nomina di parte è dato di scegliere il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina del terzo arbitro il Presidente del tribunale di Tempio Pausania.

Il Collegio arbitrale osserva le norme del Codice di Procedura Civile.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano conoscere reciprocamente le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad

esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet dell'Ente. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 22 – Spese del contratto e oneri fiscali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile in tema di Obbligazioni e Contratti.

2. Per quello che attiene alle spese contrattuali e di registrazione e di bollo, ove dovute, si dispone che saranno a carico della Società.

Per il Comune di Loiri Porto San Paolo

Il Responsabile dell'Area

L'Affidatario

Dott. Francesco Biancu

Dott. Salvatore Piras

Loiri addì 23 dicembre 2024